

# Migrazioni e accoglienza: dei diritti e delle responsabilità<sup>1</sup>

*Prof. Paolo Comanducci*

*Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Genova,*

*Professore Ordinario di Filosofia del Diritto*

Voglio chiarire una cosa fin da subito: chi vi parla in questo momento non è il Rettore dell'Università di Genova. È Paolo Comanducci che insegna e ha insegnato Filosofia del Diritto. Ossia ciò che dirò sarà espresso a titolo personale, non in rappresentanza dell'Università perché non sarebbe corretto da parte mia attribuire all'intero Ateneo le mie opinioni sul tema. Vorrei declinare questo intervento parlando fondamentalmente dei diritti e dei corrispondenti doveri legati al problema delle migrazioni. Questo era il tema che avevamo concordato con l'amico Emilio Di Maria.

Vi parlerò sostanzialmente di due valori che hanno delle relazioni forti con i diritti e i doveri. Sono due dei valori che compongono la famosa triade della rivoluzione francese: la libertà e l'eguaglianza. Non vi parlerò invece della fraternità, cioè, oggi, della solidarietà, che ovviamente è una delle chiavi con le quali si potrebbe affrontare il problema attuale delle migrazioni. Preferisco, in modo se volete un po' più asettico, lasciare da parte l'appello emotivo alla fraternità e alla solidarietà e affrontare invece il tema delle migrazioni dal punto di vista più strettamente giuridico, ricomprendendo peraltro il diritto, assieme alla politica e alla morale, nel campo dell'etica, ossia nel dominio del "fare", in quello cioè della valutazione dell'agire umano.

---

<sup>1</sup> Questo contributo è la trascrizione, a cura di Mara Morelli e approvata dall'Autore, dell'intervento tenuto durante l'incontro. La registrazione è disponibile sul canale YouTube dell'Università di Genova.

Libertà ed eguaglianza non sono valori che io abbia scelto per il loro indubbio rilievo storico, per il posto che hanno ricoperto nella genesi delle società liberal-democratiche in cui ancor oggi viviamo: li ho scelti per la loro importanza giuridica, perché sono due dei valori chiave che ritroviamo nella nostra Costituzione, che dedica la sua prima parte alle libertà e ai diritti, e che include una previsione di grandissima rilevanza, l'articolo 3, dedicata al principio di eguaglianza.

Ma non è solo la nostra Costituzione che assume questi valori come fondanti, e quando dico fondanti, usando l'immagine della piramide, affermo contemporaneamente sia che stanno alla base di tutto l'ordinamento giuridico, ne costituiscono cioè le fondamenta, sia che sono i valori di vertice, gerarchicamente superiori, dell'ordinamento repubblicano. Questi valori li ritroviamo infatti in altre carte costituzionali, in un documento coevo alla nostra Costituzione, la Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata nel 1948 dalle Nazioni Unite, li ritroviamo nella Convenzione sui diritti civili e politici del 1966, nella Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche del 1992, sempre delle Nazioni Unite, e in documenti europei, come la Carta di Nizza del 2000. Abbiamo poi, per quel che riguarda specificamente i rifugiati, la Convenzione di Ginevra del 1951 e, recentissimo, anzi ancora in fase di definizione completa, il Patto Globale sui Rifugiati del 2018.

Libertà e eguaglianza sono valori, come dicono i giuristi, "positivi", ossia che appartengono al diritto che c'è, che è posto dal legislatore, non solo a quello che dovrebbe esserci. E sono positivi sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Si tratta di nozioni che magari per qualcuno di voi sono assolutamente ovvie e scontate, ma le ricordo per chi non le conoscesse o le avesse studiate in anni lontani. La nostra Costituzione ha un articolo 2 che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo; è una clausola aperta che fa sì che vengano recepiti all'interno della Costituzione come valori fondanti quelli che sono considerati diritti dell'uomo a livello, ad esempio, internazionale, dato che l'articolo 10 della Costituzione prevede che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute". Questo vuol dire – contro un'opinione spesso diffusa che sostiene: "Ma sono documenti dell'ONU, non hanno validità in Italia" – che il nostro ordinamento recepisce i contenuti normativi che vengono riconosciuti dall'Italia attraverso le leggi che recepiscono questi trattati internazionali. L'Italia recepisce tali diritti, tali valori, tali principi all'interno del proprio ordinamento, che quindi sono, al pari degli altri presenti nella Costituzione, vincolanti. E, lo ricordo, sono vincolanti non solo per i citta-

dini ma anche per il legislatore, che deve prenderli in considerazione quando fa le leggi: non può approvare delle leggi che violino questi diritti e questi valori sovraordinati.

Vi ricordo anche, specificamente sul tema delle migrazioni, l'articolo 16 della Costituzione che riconosce ai cittadini la libertà di circolazione e soggiorno. Nella nostra Costituzione, quindi, la libertà di circolazione e soggiorno è riconosciuta esplicitamente per i soli cittadini, ma lo è implicitamente anche per gli stranieri, proprio attraverso il richiamo ai documenti internazionali che attribuiscono a tutti gli esseri umani la libertà di movimento.

Questi valori supremi, libertà ed eguaglianza, devono guidare l'azione dei governi nel fare le leggi, ma anche l'azione complessiva dello Stato nell'interpretare la legge, nell'applicarla. Detto in altri termini: l'interpretazione e l'applicazione della legge devono essere costituzionalmente orientate, ossia svolte alla luce di questi valori costituzionali. I diritti fondamentali, la libertà, l'eguaglianza, costituiscono – secondo una concezione molto diffusa nella filosofia politica contemporanea – dei limiti all'azione dello Stato: sono limiti alla democrazia stessa, ossia a ciò che si può decidere a maggioranza. Si tratta di un concetto molto importante che oggi si ha la tendenza a dimenticare. Pensate all'articolo 1 della nostra Carta fondamentale: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. L'esercizio della sovranità è cioè sottoposto alla Costituzione, è limitato dalla Costituzione. Detto nei termini di uno dei filosofi politici più importanti dell'ultima metà del Novecento, Ronald Dworkin negli Stati Uniti (ma Luigi Ferrajoli in Italia sostiene analoghe posizioni): le *policies*, ossia le decisioni politiche della maggioranza, delle maggioranze, incontrano un limite invalicabile nei diritti fondamentali, nelle libertà fondamentali che dicono alla maggioranza ciò che non può avere, ossia quali sono le decisioni che può o non può prendere. I diritti fondamentali sono delle “briscole”, scrive Dworkin, che devono prevalere sulle *policies* e che quindi pongono limiti molto forti alle decisioni dei poteri dello Stato.

E allora, ciò che vorrei fare brevemente qui è determinare che influsso hanno questi due valori quando parliamo di migrazioni. Credo che sia stata una scelta eccellente degli organizzatori di questo convegno porre l'accento non solo sulle migrazioni, quantitativamente modeste, che avvengono nel Mediterraneo, ma soprattutto su quelle, grandi, che avvengono a sud e ad est del Mediterraneo, in Africa e in Asia. Ciononostante, limiterò sostanzialmente il mio discorso alle piccole migrazioni che, in qualche modo, avvengono nella sfera di influenza dell'Italia.

Cominciamo dalla libertà, poi vi parlerò di eguaglianza e finirò con un accenno alle fallacie argomentative che accomunano una famiglia di pensiero (razzismo, xenofobia, sessismo, nazionalismo radicale) che ha proprio questo elemento in comune, quello di commettere lo stesso errore logico.

La libertà, entro la concezione liberale e democratica, da Locke in poi, è la madre di tutti i diritti, nel senso che, potendosi muovere liberamente, l'uomo può anche diventare proprietario, può interagire con gli altri, può esprimere le proprie opinioni: la libertà in qualche modo è la radice di tutti gli altri diritti. In realtà la libertà, al singolare, dovrebbe lasciare il campo alle libertà, al plurale, dato che sono più d'una, e una di queste è sicuramente la libertà di movimento, la libertà di muoversi nello spazio da parte delle singole persone. Si tratta chiaramente di un diritto della persona, non solo del cittadino. La Costituzione italiana, come ho detto poco fa, riconosce tale libertà al cittadino, ma si tratta di diritto della persona in quanto diritto inalienabile dell'uomo, sulla base dell'articolo 2 della nostra Costituzione e dei documenti internazionali che vi ho prima indicato.

Orbene: la libertà di movimento ha dei limiti? Ovviamente sì. Questo è un concetto che va sempre tenuto presente: tutti i diritti e tutte le libertà incontrano dei limiti, se non altro i limiti costituiti dall'esercizio delle libertà e dei diritti degli altri. Ad esempio, io ho la libertà di muovermi, ma non ho la libertà di muovermi sopra Antonio Guerci, camminandogli addosso: questo mi è impedito dal suo diritto alla incolumità personale. Oppure, io ho la libertà di movimento, ma non posso entrare senza essere invitato a casa di Emilio Di Maria, perché infrangerei altri suoi diritti importanti, quelli all'inviolabilità del domicilio e alla proprietà privata.

Ma proviamo ora ad analizzare il primo grande problema quando parliamo di libertà e di immigrazione, quello costituito dalle frontiere. Le frontiere, i confini tra uno Stato e un altro, sono chiaramente una barriera nei confronti della libertà di movimento. Sono dei limiti che hanno delle giustificazioni? Di certo vi sono state nel corso della storia, e ve ne sono anche oggi, varie giustificazioni a favore dell'esistenza delle frontiere. Considerazioni che si basano su delle *policies*, ossia su delle attività di governo che hanno come oggetto la protezione di interessi collettivi, costituiti talvolta, ma non necessariamente, anche da diritti e libertà. Vi sono limiti alla circolazione per questioni di ordine pubblico, per garantire il controllo, ad esempio, di soggetti particolarmente pericolosi che possono spostarsi da uno Stato all'altro; vi possono essere controlli preventivi nei confronti di pericoli futuri. Vi sono insomma tante ragioni basate su *policies* per avere delle

frontiere. Io non vorrei spingermi troppo in là. Avrei infatti delle forti ragioni, di carattere più elevato rispetto alle *policies*, per considerare le frontiere come eticamente irrilevanti, ma non voglio spingermi ora fino a questo punto.

Allora, di fronte a migrazioni massive come quelle che avvengono adesso o sono avvenute in passato, sembra a molti, oggi sembra ai più – alla grande maggioranza in Paesi come l'Italia, l'Ungheria, la Polonia – che queste migrazioni mettano in pericolo degli interessi collettivi importanti. Lo ascoltiamo, lo leggiamo sui media permanentemente: “Siamo invasi, il nostro Stato crollerà, l'economia andrà a pezzi, la sanità non potrà reggere, le pensioni non ci saranno”. Uno scenario di tipo catastrofico che fa sì che il diritto di movimento possa essere limitato e le frontiere diventino giustificate: perché le frontiere sono presentate come dei muri che consentono di proteggere gli interessi di una collettività, di una nazione, e così via. Si tratterebbe – qui mi esprimo in modo non strettamente tecnico, i tecnici me lo perdoneranno – di una specie di diritto di autodifesa da parte di una collettività, di una nazione, nei confronti di invasori che mettono in pericolo non solo il nostro benessere, ma alcuni diritti importanti che noi abbiamo, come il diritto al lavoro, il diritto alla salute, il diritto alla previdenza. Quello dell'autodifesa, della legittima difesa nei confronti di questo attacco esterno, è un argomento che viene spesso usato negli ultimi tempi.

Ma quand'è che la difesa è legittima? Nei Paesi civili, quando non c'è altro modo per difendere i propri diritti se non difenderli da soli, quando i diritti sono effettivamente messi in pericolo in maniera attuale. Quando si pensa alla legittima difesa, nei paesi civili, si pensa a una situazione in cui non c'è scampo, in cui bisogna difendersi perché i nostri diritti sono messi in pericolo da qualcuno, e allora, e solo allora, abbiamo diritto di fare del male a questo qualcuno, perché cerca di violare i nostri diritti.

La domanda che farei, ma è ovviamente una domanda retorica, è: ma siamo proprio in questa situazione? La settima potenza mondiale, o la prima potenza mondiale – perché i muri si erigono anche sulla frontiera col Messico – si trovano effettivamente in una situazione che legittimi una difesa di questo tipo, che porta alla violazione dei diritti fondamentali altrui? Io ho ovviamente forti dubbi in proposito, e penso che molti in sala ne abbiano assieme a me. Però qui la questione si trasforma in qualcosa che richiederebbe una risposta di tipo fattuale. Bisognerebbe empiricamente conoscere quali siano i numeri dei fenomeni di cui stiamo parlando: quali sono i flussi che effettivamente si sono realizzati? Il sistema sanitario è in grado o no di sopportarli? Si è verificato o no un aumento

della criminalità connesso all'immigrazione?, e così via. Sarebbe cioè necessaria una discussione concreta su numeri effettivi e non su mere emozioni o percezioni soggettive.

Peraltro possono esservi, tra la libertà di movimento da una parte, e la difesa di alcuni interessi importanti delle popolazioni di accoglienza dall'altra, dei compromessi o delle soluzioni che, senza eliminare i diritti, senza eliminare l'attuazione delle *policies*, bilancino gli interessi che stanno dietro la rivendicazione dei diritti e la rivendicazione della sicurezza di una popolazione? Sì, sicuramente ne abbiamo a disposizione tanti. Non ho tempo ora per occuparmi di tali soluzioni intermedie, ma segnalo che vi sono proposte, sia a livello teorico, sia a livello pratico, che risultano essere una sorta di compromesso che cerca di salvare la libertà di movimento e la sicurezza.

Pensate semplicemente agli argomenti di coloro che dicono: “Facciamo bene i conti e cerchiamo di capire quello che sembra un pericolo, l'invasione migratoria non potrebbe essere invece un'opportunità di sviluppo economico in determinate nazioni che hanno un basso tasso di natalità?”. Questo è un tipo di argomento molto pragmatico che non dice che ci sia un diritto ad entrare, ma che ci potrebbe essere un interesse ad accogliere. Nella stessa direzione, ma con argomento differente, si dice: “Sì, c'è un diritto ad entrare, ma dobbiamo in qualche modo regolamentare i flussi, non possiamo accogliere tutti contemporaneamente, ma un po' alla volta sì”. Si tratta di una *policy* che sicuramente non nega i diritti, ma in qualche modo ne limita l'esercizio, e questa non è certo una novità: è una tecnica che i sistemi giuridici usano da millenni, quella di riconoscere un diritto, ma di limitarne l'esercizio. La nostra Costituzione, ad esempio, è piena di clausole di questo tipo: si ascrive un diritto ma si impone di esercitarlo sulla base di quanto stabilito dalla legge, nei limiti e nelle forme prescritte dalla legge.

Ci sono anche delle proposte di tipo teorico che vanno nella stessa direzione. Una di qualche anno fa, di Michael Sandel, filosofo politico americano, più comunitarista che liberale, impiegava la metafora delle sfere concentriche della giustizia, o, se volete, l'immagine un po' prosaica della cipolla: è giusto che, in primo luogo, si proteggano gli interessi di coloro che ci sono più vicini, i nostri figli, i nostri genitori, la nostra coppia. Siamo nel “centro della cipolla”. Poi è giusto dedicarsi a tutelare gli interessi di quelli che stanno in una sfera un po' più ampia, i nostri amici, i nostri vicini di casa, i cittadini. E infine, in una sfera ancor più ampia, negli “strati esterni della cipolla”, dovremo tutelare tutti gli altri esseri umani. Ovviamente questa visione di Sandel si contrappone a una visione libe-

rale, di stampo kantiano, per cui tutti gli esseri umani sono assolutamente sullo stesso piano quando si tratta di tutelare i loro diritti. Una proposta come quella di Sandel, che a me personalmente non piace granché, va comunque nel senso di contemperare la tutela degli altri, degli Altri, con la A maiuscola, rispetto alla tutela prioritaria di coloro che sono più vicini a noi.

Diciamo ora due parole sull'eguaglianza. Tutto quello che ho asserito finora, a proposito della libertà e delle migrazioni, fa totalmente astrazione dalle differenze tra un soggetto e un altro; ossia, tutti i soggetti di cui ho parlato sono esseri umani e quindi totalmente eguali dal punto di vista del trattamento che questi massimi valori, principi e diritti concedono loro. Ma tutti gli esseri umani devono essere considerati egualmente dal punto di vista del tema che stiamo affrontando? È ovvio che la risposta debba essere positiva: sì, devono essere trattati tutti egualmente se noi li consideriamo tutti egualmente destinatari di regole che hanno, per l'appunto, come destinatari tutti gli esseri umani. La Dichiarazione dell'ONU ha come destinatari indifferentemente tutti gli esseri umani, quindi, in quanto destinatari di tale dichiarazione, i soggetti sono tutti eguali, nel senso che debbono essere trattati egualmente. È questa una caratteristica di tutte le regole: creano eguaglianza tra i destinatari delle loro prescrizioni, che sono eguali tra loro nel senso specifico di avere gli stessi diritti e gli stessi doveri che la regola attribuisce a tutti i suoi destinatari.

La nostra Costituzione, come quasi tutte le costituzioni del mondo, in realtà ha due soggetti di diritto: il soggetto uomo e il soggetto cittadino. Alcuni diritti sono attribuiti ai cittadini, ad esempio i diritti politici, ma non vengono attribuiti a tutti gli esseri umani. La Costituzione, però, contiene quella clausola di apertura dell'articolo 2 che fa sì che, in alcuni casi, i diritti previsti dalla Costituzione stessa debbano essere attribuiti a tutti gli esseri umani, indipendentemente dal possesso o meno della cittadinanza. Il diritto alla vita è tipicamente un diritto che non può essere negato a nessuno: neppure, ad esempio, a un cittadino straniero quando si trova nel nostro Paese.

Orbene, il valore dell'eguaglianza – anche se non ho qui tempo per sviluppare tale concetto – è in realtà formato, secondo me, dall'insieme di due valori, coordinati tra loro, che ho chiamati eguaglianza positiva ed eguaglianza negativa. La seconda la ritroviamo, almeno in parte, nell'articolo 3 della Costituzione: è l'eguaglianza come non discriminazione sulla base di caratteristiche che non sono frutto della nostra azione, delle nostre scelte. Il diritto non può trattare diversamente gli individui sulla base di caratteristiche che, a volte, si chiamano di

“essere”, ossia legate alla natura di una persona, al suo aspetto fisico, al suo sesso e così via, oppure di “appartenenza” non scelta: ad esempio, soprattutto in società tradizionali, pensate alla appartenenza ad una religione, che è una caratteristica non scelta, che ci condiziona fin dalla nascita e dall’adolescenza, e che difficilmente possiamo abbandonare.

L’eguaglianza positiva, invece, consiste nell’eguale distribuzione dei diritti fondamentali a tutti, ossia a tutti gli esseri umani indipendentemente – ecco la combinazione che ritroviamo nell’articolo 3 della Costituzione – dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, da quelle caratteristiche che non sono il risultato di una nostra azione. Uno può essere trattato diversamente dalla legge se, ad esempio, ha ucciso qualcun altro: è una sua azione e allora, da quel punto di vista, verrà trattato diversamente dagli altri, starà in carcere invece di essere libero. Se però appartiene a una certa religione, parla una certa lingua, ha un certo colore della pelle, non può essere, per quella ragione, trattato diversamente dalla legge. L’eguaglianza positiva e quella negativa le ritroviamo, in formulazioni differenti, in tutti quei documenti internazionali di protezione dei diritti umani che ho citato all’inizio: si tratta quindi di valori che appartengono al diritto positivo, al diritto vigente, al diritto che va applicato dagli organi dello Stato.

Rispetto a quanto ho affermato finora è diffusa oggi una ripulsa assoluta, un ripudio radicale da parte di vari esponenti politici, in Italia e nel mondo, e da parte di centinaia di milioni di persone, di cittadini comuni, in tutto l’Occidente. Chiuderei allora questo mio intervento ribadendo le ragioni che sono, dal mio punto di vista, puramente concettuali, quindi non solo etiche, che mostrano come gli atteggiamenti, oggi molto diffusi, improntati a xenofobia, razzismo, sessismo, nazionalismo radicale (o, come viene chiamato, con termine alla moda, sovranismo), o si basano su una fallacia logica, o non sono sostenibili da parte di persone razziocinanti, perché sono autocontraddittorie.

Cercherò di mostrarlo in modo semplice, basandomi su quello che, ormai da vari decenni, si chiama il test di universalizzabilità. Si tratta di un test a cui sottoporre le posizioni nell’ambito pratico, quindi in politica, in morale, in ambito giuridico ed economico, che è molto antico. Espresso in forme diverse, lo ritroviamo nella cultura giudaica, in quella cristiana, nella filosofia dell’illuminismo, in ambito liberale e liberal-democratico, con nomi differenti: il principio evangelico del “non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te”, la seconda formulazione dell’imperativo categorico di Kant, la *golden rule* dei filosofi novecenteschi anglo-americani, e così via. Io qui parlo di test di universalizzabilità



ispirandomi a un filosofo morale inglese della metà del Novecento, Richard Hare, ma si tratta di tanti modi di declinare la stessa idea fondamentale: ossia che un giudizio in ambito pratico, qualunque esso sia – relativo ad esempio al fatto che si debba o no fare una determinata azione, che sia giusto o no comportarsi in un certo modo, avere una certa politica e così via –, deve poter superare il test di universalizzabilità. Badate bene, il test ci dice semplicemente che quel principio supera una soglia di accettabilità, ma non ci dice che sia il migliore dei principi possibili, perché ci sono tanti principi che superano il test di universalizzabilità. Però ci sono alcuni giudizi che non lo superano, non possono superarlo, come quelli espressi dalle posizioni tipiche della xenofobia, del razzismo, del sessismo, del nazionalismo radicale, che ho, poco fa, menzionato.

In che cosa consiste il test di universalizzabilità? Riprendo un semplice esempio presentato da Vittorio Coletti in un suo intervento su “Repubblica”: quando attraversiamo sulle strisce imprechiamo contro gli automobilisti che non si fermano; quando siamo alla guida dell’automobile imprechiamo contro i pedoni che attraversano sulle strisce impedendoci di procedere rapidamente. Questo è un caso di comportamento che non supera il test di universalizzabilità. Perché il test ci dice, nella sua formulazione kantiana, che la regola delle nostre azioni, cioè la regola che noi assumiamo quando ci comportiamo in un certo modo, dobbiamo essere disposti a considerarla una regola universale, cioè una regola che valga anche per gli altri nella stessa situazione. E quindi, quando attraversiamo sulle strisce e diciamo che gli automobilisti si devono fermare, dobbiamo essere disposti a sostenere che quella regola varrà anche quando, sulle strisce, ci sarà qualcun altro e sull’automobile ci saremo noi. Se il nostro comportamento non supera il test dell’universalizzabilità, allora si può affermare che sia un comportamento eticamente riprovevole, guidato esclusivamente dai nostri interessi egoistici.

Provate a estendere quello che vi ho detto con l’esempio banale delle strisce al caso dell’emigrazione. Se affermiamo che sia stato lecito che milioni di italiani siano emigrati per il mondo, dal Sudamerica al Belgio, dagli Stati Uniti alla Germania, negli ultimi due secoli, spinti dalle persecuzioni politiche o, più spesso, dalla voglia di migliorare la propria condizione economica, di vivere in un posto migliore; se affermiamo che avevano diritto ad essere accolti in quei Paesi stranieri; come facciamo poi a dire che sia illecito che altri vengano ora da noi, che sia vietato immigrare in Italia, che i migranti africani non abbiano diritto di varcare le nostre frontiere? Ecco, proviamo ad analizzare la questione, proviamo a ragionare.

Il gioco dell'universalizzazione, ma io direi, in generale, il gioco dell'etica, consiste, come fanno i bambini, nel domandarsi sempre *perché*. Se io dico che gli italiani facevano bene ad emigrare in Argentina, in Cile o in Svizzera, e mi domando "Perché?", "Su che base faccio questa affermazione?", ho due strade davanti. Posso rispondere che gli italiani erano poveri, cercavano di migliorare la propria vita, ed è per questo che affermo che è giusto che siano andati fuori dal Paese. Se sono disposto a universalizzare, quindi, se voglio superare il test dell'universalizzabilità, devo dire che tutti coloro che sono nella stessa situazione, quindi sono poveri o vogliono migliorare la propria vita, hanno, come gli italiani, il diritto ad emigrare dal loro Paese e a cercare fortuna altrove. Questa è la prima strada, che però, è chiaro, non è percorribile per chi è xenofobo, razzista, nazionalista radicale, ecc. Nel senso che, una volta compiuta l'universalizzazione, dovrebbero dire che, così come era lecito che gli italiani emigrassero e avessero diritto ad essere accolti nei vari Paesi stranieri, anche i nigeriani, i marocchini, i libici hanno oggi gli stessi diritti: di emigrare e di essere accolti in Italia.

Come si fa a rifiutare questa universalizzazione non desiderata da parte di chi è xenofobo, razzista, ultra-nazionalista? Si fa seguendo la seconda strada e dicendo: "No, no, no, la situazione oggi è diversa, non è la stessa dei tempi dell'emigrazione italiana". Ma pensateci un momento: qualunque argomento venga utilizzato per giustificare l'emigrazione italiana – fate la prova ad immaginarvene uno qualunque –, se lo universalizzate, allora può funzionare anche per le migrazioni di oggi. L'universalizzazione è una trappola mortale per xenofobia, razzismo, nazionalismo radicale, perché consente di applicare fuori del caso specifico, ad altri casi analoghi, la stessa regola etica. Quale risorsa argomentativa resterebbe a queste posizioni? Quella di dire: "No, no, no, noi siamo unici, siamo diversi da tutti. Gli italiani hanno questo diritto perché sono italiani, mentre gli altri non ce l'hanno perché non sono italiani". Detto in maniera un po' brutale, per ragioni di brevità, una posizione di questo tipo sta dietro a molti degli argomenti che circolano nell'arena politica contemporanea: l'idea è che ci sia una peculiarità tale in *noi* che non sia possibile compiere una universalizzazione, non si possa cioè trovare una regola da applicare alla *nostra* situazione che sia altresì applicabile in altri casi.

Facciamo allora un esempio ancora più estremo: pensate ai casi di violenza carnale. X compie violenza carnale su Y, volutamente uso delle variabili. È bene o è male? Tutti converranno: "È un male!". Ma chiediamoci: che cosa è male? Che si compia violenza carnale, converremmo tutti. Dovremmo allora ave-

re lo stesso atteggiamento nei confronti di chiunque sia la X o di chiunque sia la Y. Però per xenofobi, razzisti e nazionalisti radicali, non è così. Leggiamo sui giornali invocare la castrazione chimica se X ha determinate caratteristiche (è straniero, nero di pelle, musulmano), mentre non sentiamo le stesse invocazioni se X non ha quelle determinate caratteristiche, e ne ha ad esempio altre (se è italiano, o se è un calciatore famoso, tanto per buttarla sulla cronaca). Provate a esplicitare il ragionamento che c'è dietro un'affermazione di questo tipo. Qual è? Che l'elemento rilevante non è tanto la violenza carnale, ma chi la compie. Quindi, se a far violenza su una donna è il suo legittimo marito il comportamento non è troppo censurabile, se è uno straniero è più grave che se fosse un italiano, se è un immigrato illegale allora il delitto è gravissimo, e così via. Quando esplicitate il ragionamento che c'è dietro certe posizioni, ci si rende conto con chiarezza di come sia difficilmente sostenibile e, in effetti, di solito (tranne che in certi tweet) non si sostiene così esplicitamente che ciò che è grave nella violenza carnale siano le caratteristiche legate alla cittadinanza o all'appartenenza a una comunità o a un'etnia. Lo si fa, ma senza esplicitarlo.

Io credo che, di fronte ad argomenti di questo tipo, noi dobbiamo domandarci come sia possibile che tante persone commettano errori logici, siano incapaci di universalizzare, siano incapaci di mettersi nelle scarpe di un altro (avendo indossato spesso quelle stesse scarpe in altre occasioni), o vogliano affermare una identità, una specificità assoluta che è contraddetta dal senso comune ancor prima che dalla storia. Come può essere che ciò avvenga? Quali ne sono le cause?

La mia ipotesi di spiegazione non è per niente originale: al di là della difesa dei propri interessi, che è in definitiva la molla di gran parte delle azioni umane, credo ci sia anche un ruolo di primo piano giocato dalla mancanza di ragionamento, dalla mancanza di riflessione profonda, dalla mancanza di analisi nei confronti delle posizioni xenofobe e razziste. Fa difetto proprio quello che è tipico, invece, delle aule universitarie, dove noi docenti ci impegniamo quotidianamente – perché è parte della nostra missione – a far crescere lo spirito critico, a far sviluppare le capacità di analisi, assieme alla coscienza e alla pratica dei diritti fondamentali propri di ogni essere umano. Un impegno che, riprendendo adesso il mio ruolo di Rettore, posso oggi ribadire nuovamente a nome mio personale e di tutta l'Università di Genova.